

COMUNE DI VITORCHIANO

S T A T U T O

Approvato dal Consiglio Comunale, con deliberazione n. 39 del 2 ottobre 1991 e n. 1 del 25 febbraio 1992

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23 maggio 1994

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 86 del 12 novembre 1996

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 27 marzo 2001

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. - La comunità di Vitorchiano è ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. - L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

FINALITA'

1. - Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. - Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. - La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. - Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato.
 - b) tutela e sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita.

ART.3

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

1. - Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. - Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. - I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia.
4. - Al fine di raggiungere una migliore qualità di servizi il Comune intende avviare un processo di associazione e cooperazione con i Comuni limitrofi e con la Comunità Montana dei Cimini per la sicurezza sociale, incolumità e tutela delle risorse naturali e nel campo agro economico.

ART.4

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

1. - Il territorio del Comune di Vitorchiano si estende per Kmq. 29.83, confinante con i comuni di Viterbo, Soriano nel Cimino e Bomarzo.
2. - Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Piazza S. Agnese n.16.
3. - Le adunanze degli organi elettivi collegiati si svolgono nella sede Comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il consiglio può riunirsi in luoghi diversi della propria sede, previo disposizione del Sindaco, motivata.
4. - La modifica della sede comunale può essere disposta dal Consiglio Comunale.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART.5

ALBO PRETORIO

1. - Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. - La pubblicazione deve garantire nelle ore d'ufficio, l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. - Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al c. 1 avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione. Per la modalità di pubblicazione si fa espresso richiamo alle leggi vigenti in materia ed a quanto previsto nel presente statuto.

ART.6

STEMMA E GONFALONE

1. - Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Comune di Vitorchiano e simbolo allegato a margine.
2. - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco e da n. 1 Vigile Urbano e n. 2 Fedeli di Vitorchiano, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. 18 marzo 1960.
3. - L'uso e la ripartizione di tali simboli per fini non istituzionali debbono essere autorizzati dalla giunta municipale.

PARTE I

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

ART.7

ORGANI

1. - Sono organi elettivi del Comune il consiglio, la giunta ed il Sindaco.

ART.8

CONSIGLIO COMUNALE

1. - Il consiglio comunale rappresenta l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico amministrativo.
2. - Il consiglio comunale costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzata e funzionale.

ART.9

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

1. - Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità, e ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari, quali risulteranno dai vari regolamenti approvati nel tempo.
2. - Impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

3. - Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.

4. - Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. - Ispira la propria azione al principio di solidarietà.

6. - Formula proposte alla Regione per l'adozione di provvedimenti interessanti il territorio comunale, riguardanti i settori economici, culturali, ambientali, turistici, sociali ed agricoli.

7. - Non è ammesso delega di funzioni del consiglio comunale né alla giunta municipale né agli altri organi del Comune.

ART. 10

SESSIONI E CONVOCAZIONI (*)

1. - Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie, in sessioni straordinarie e in sedute d'urgenza.

2. - Sono da considerare ordinarie le sole sedute che comprendono all'ordine del giorno il conto consuntivo e il bilancio di previsione.

3. - Le sessioni straordinarie e quelle d'urgenza potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

4. - Il Consiglio è convocato dal Presidente che formula l'ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento.

5. - Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.

Il Presidente del Consiglio:

a) convoca il consiglio comunale, sentito il sindaco, e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri, o dal sindaco, provvede alla convocazione in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo consiliari, secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale;

In caso di dimissioni, decadenza, rimozione, decesso o assenza, le sue funzioni sono assolte dal Sindaco.

6. - L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale o, in assenza, dal vigile urbano, al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:

a) - almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sedute ordinarie;

b) - almeno tre giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;

c) - almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno;

7. - Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

() come riformulato con deliberazioni C.C. n. 40 del 23.05.1994 e C.C. n.9 del 27.03.2001*

ART. 11

COMMISSIONE

1. - Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, oltre le commissioni comunali previste dalle disposizioni di leggi vigenti, commissioni permanenti, temporanee e speciali.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

2. - Le commissioni permanenti corrispondono ai seguenti settori di intervento dalla Pubblica Amministrazione:

- a) Assesto del territorio; Istruzione, istituzioni culturali, servizi sociali, sanitari, sport e tempo libero;
- b) Sviluppo economico ed attività produttive; Amministrazione e bilancio.

3. - Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale. Può essere previsto un sistema di rappresentanza plurima o per delega.

4. - Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.

5. - Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

ART. 12

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

1. - Compito principale delle commissioni permanenti è l'esame preparatorio degli atti deliberativi del consiglio al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. - Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. - Il regolamento dovrà disciplinare l'esercizio delle seguenti attribuzioni:

- a) la nomina del presidente della commissione;
- b) le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del Comune.
- c) forme per l'estensione di pareri, in ordine a quelle iniziative sulle quali per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- d) metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini ricerche ed elaborazione di proposte.

ART. 13

CONSIGLIERI (*)

1. - La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolamentati dalla legge. Essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. - Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che è stato eletto con il più alto numero di preferenze.

3. - Le dimissioni dalla carica di consigliere sono rassegnate al Presidente, ovvero, in sua assenza, al sindaco, che deve includerle nell'ordine del giorno della prima seduta del consiglio comunale. Le dimissioni sono efficaci e, pertanto, irrevocabili fin dal momento della loro presentazione.

() come riformulato con deliberazione C.C. n.9 del 27.03.2001*

ART.14

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. - Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del consigliere comunale, previsti dalla Legge, sono disciplinate dal regolamento.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

2. - L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato alla acquisizione dei pareri previsti dalla Legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

3. - Ai sensi del presente statuto si intende per "giusto procedimento" quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità ed alla successiva comunicazione alla giunta ed ai capogruppi consiliari.

4. - Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale del quale è consigliere.

5. - Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, all'inizio ed alla fine del mandato, i redditi posseduti.

ART. 15

GRUPPI CONSILIARI

1. - I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà e nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri, non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. - Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

ART. 16

GIUNTA COMUNALE

1. - La giunta è l'organo di governo del Comune.

2. - Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. - Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale.

4. - Esamina collegialmente gli argomenti da porre al consiglio comunale.

ART. 17

ELEZIONE E PREROGATIVE

1. - La giunta è eletta nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, sulla base di un documento programmatico presentato al segretario del comune, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza del consiglio.

2. - Le cause di ineleggibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

3. - Il sindaco e gli assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, restano in carica fino all'insediamento dei successori.

ART. 18

COMPOSIZIONE (*)

1. - La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 4 (quattro) assessori, per i quali non è necessario lo "status" di consigliere comunale.

(*) come riformulato con deliberazioni C.C. n.40 del 23.05.1994, n.86 del 12.11.1996 e n.9 del 27.03.2001

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART. 19

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. - La giunta è convocata in seduta segreta e presieduta del sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. - Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.

ART. 20

ATTRIBUZIONI (*)

1.- Alla giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione e gestione a contenuto generale o ad alta discrezionalità, nonché di tutti gli atti che per la loro natura debbono essere adottati da organo collegiale e non rientrano nella competenza esclusiva del consiglio.

2. - La giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli altri uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

3. - La giunta, in particolare, nell'esercizio di attribuzione di governo:

- a) propone al consiglio i regolamenti;
- b) approva i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Sindaco o al segretario;
- c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
- d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
- e) elabora e propone al consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
- f) nomina commissioni per le selezioni pubbliche e riservate;
- g) adotta provvedimenti di assunzione, cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di sospensione dalle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
- h) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ed enti e persone, in applicazione del Regolamento comunale per la concessione di contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e contributi e provvidenze economiche ex art. 12 L. 241/90;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, precisando che nelle altre ipotesi di donazioni o lasciti la competenza è consiliare;
- l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;
- m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
- n) esercita previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza nominativa del consiglio;
- p) riferisce annualmente al consiglio sulle proprie attività e sulla attuazione dei programmi, preferibilmente in sede consiliare, tutte le volte che 1/5 dei consiglieri lo richiama;
- q) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;

4. - La giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatore:

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

- a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;
- b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il segretario comunale;
- c) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione, se deliberato dal consiglio, sentito il revisore del conto.

(*) *come riformulato con deliberazione C.C. n.40 del 23.05.1994*

ART. 21

DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

1. - Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento delle metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contratti, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi o dallo statuto.
2. - Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. - Le sedute del consiglio sono pubbliche. Nel caso in cui debbono essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il presidente dispone la trattazione dell'argomento in seduta privata.
4. - Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche. Possono essere invitati alle riunioni della giunta, per essere consultati in particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il revisore dei conti ed e i rappresentanti del Comune in enti, aziende, consorzi e commissioni.
5. - L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal presidente.
6. - I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario comunale.

ART. 22

SINDACO

1. - Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. - Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. - La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.
4. - Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART. 23

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE (*)

1. - Il Sindaco:

- a) ha la rappresentanza dell'Ente;
- b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico amministrativa del Comune;
- c) coordina l'attività dei singoli assessori;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
- e) impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) ha facoltà di delega;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- i) convoca i comizi per i referendum consultivi (se istituiti);
- l) adotta ordinanze ordinarie;
- m) rilascia le autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie, in attuazione a precedenti deliberazioni di commissioni varie;
- n) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri che la legge genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- o) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, sentita la commissione competente;
- p) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della giunta e del segretario comunale;
- q) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali;
- r) fa pervenire all'ufficio del segretario comunale l'atto di dimissioni perché il consiglio comunale prenda atto della decadenza della giunta.
- s) stipula i contratti di mutuo, quelli di alienazione e acquisto di beni immobili e tutti quelli in cui sia parte il Comune. Al rogito dei contratti provvede il segretario comunale, salvo che non sia diversamente richiesto dall'Amministrazione comunale.

(*) *come riformulato con deliberazione C.C. n.40 del 23.05.1994*

ART. 24

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. - Il sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'Ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;
- e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

ART. 25

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE (*)

1. - Il Sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno del consiglio comunale, sentita la giunta, e li trasmette al Presidente del Consiglio.
- b) propone argomenti da trattare e dispone con atto informale la convocazione della giunta e la presiede;
- b) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più assessori o a consiglieri comunali;
- d) delega la sottoscrizione di particolari specifici atti non rientranti nelle attribuzioni delegate ad assessori o a consiglieri comunali;

() come riformulato con deliberazione C.C. n.40 del 23.05.1994 e successivamente n.9 del 27.03.2001*

ART. 26

VICE SINDACO

- 1. - Il vice sindaco è l'assessore che riceve dal sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
- 2. - Delle deleghe rilasciate al vice sindaco ed agli assessori deve essere fatta comunicazione al consiglio e agli organi previsti dalla legge.

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 27

PRINCIPI E CRITERI FONDAMENTALI DI GESTIONE

- 1. - L'attività gestionale dell'ente, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è affidata al segretario comunale che l'esercita avvalendosi degli uffici, in base agli indirizzi del consiglio, in attuazione delle determinazioni della giunta e delle direttive del sindaco, dal quale dipende funzionalmente, e con l'osservanza dei criteri dettati nel presente statuto.
- 2. - Il segretario comunale, nel rispetto della legge che ne disciplina stato giuridico, ruolo e funzioni è l'organo burocratico che assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi;
- 3. - Per la realizzazione degli obiettivi dell'Ente, esercita l'attività di sua competenza con potestà d'iniziativa e autonomia di scelta degli strumenti operativi con responsabilità di risultato, salvo verifica.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

4. - Allo stesso organo sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e di coordinamento, di legalità e garanzia, secondo le norme di legge e del presente Statuto.

ART. 28

ATTRIBUZIONI GESTIONALI (*)

1. - Al segretario comunale compete l'adozione di atti di gestione, anche con rilevanza esterna, che non comportano attività deliberative e che non siano espressamente attribuiti dallo statuto ad organi elettivi, nonché degli atti che sono espressione di discrezionalità tecnica.

2. - In particolare il segretario adotta i seguenti atti:

- a) predisposizione di programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
- b) organizzazione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione degli organi elettivi per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati a questi organi;
- c) ordinazione di beni e servizi nei limiti degli impegni e dei criteri adottati con deliberazione di giunta;
- d) liquidazione di spese regolarmente ordinate;
- e) presidenza delle commissioni di gara e di concorso con l'assistenza di un ufficiale verbalizzante e con l'osservanza dei criteri e principi procedurali in materia, fissati dalla normativa regolamentare dell'ente;
- f) adozione e sottoscrizione di tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;
- g) verifica di tutta la fase istruttoria dei provvedimenti ed emanazione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per la esecuzione delle deliberazioni;
- h) verifica della efficacia e della efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi proposto;
- i) liquidazione dei compensi e delle indennità al personale, ove siano già predeterminati dalla legge o per regolamento;
- l) sottoscrizione dei mandati di pagamento e reversali d'incasso;
- m) roga i contratti nell'interesse del Comune salvo che non sia diversamente richiesto dall'Amministrazione;
- n) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei consiglieri e dei cittadini agli atti amministrativi e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.

(*) *come riformulato con deliberazione C.C. n.40 del 23.05.94*

ART. 29

ATTRIBUZIONI CONSULTIVE

1. - Il segretario comunale partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente ed a quelle esterne.

2. - Se richiesto, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico e giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori ed ai singoli consiglieri.

3. - Esplicita e sottoscrive i pareri previsti dalla legge sulle proposte di provvedimenti deliberativi.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART. 30

ATTRIBUZIONI DI SOVRINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO

1. - Il segretario comunale esercita funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale.
2. - Autorizza le missioni, le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi del personale, con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento.
3. - Adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste negli accordi in materia.
4. - Esercita il potere sostitutivo nei casi di accertata inefficienza. Solleva contestazioni di addebiti, propone provvedimenti disciplinari ed adotta le sanzioni del richiamo scritto e dalla censura nei confronti del personale, con l'osservanza delle norme regolamentari.

ART. 31

ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

1. - Il segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi. Cura altresì la verbalizzazione con facoltà di delega entro i limiti previsti dalla legge.
2. - Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette al controllo eventuale.
3. - Presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.
4. - Riceve l'atto di dimissione del sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.
5. - Cura la trasmissione degli atti deliberativi al comitato regionale di controllo ed attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'albo e l'esecutività di provvedimenti dell'Ente.

CAPO II

UFFICI

ART. 32

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

1. - L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti - obiettivo e per programmi;
 - b) analisi ed individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. - Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART. 33

STRUTTURA

1. - L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

ART. 34

PERSONALE

1. - Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. - La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo statuto.

3. - Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:

- a) struttura organizzativo funzionale;
- b) dotazione organica;
- c) modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) diritti, doveri e sanzioni;
- e) modalità organizzative della commissione di disciplina;
- f) trattamento economico.

TITOLO III

SERVIZI

ART. 35

FORME DI GESTIONE

1. - L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. - La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente statuto.

3. - Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società.

4. - Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni, ovvero consorzio, anche tenendo conto delle normative CEE in materia.

5. - Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

ART. 36

GESTIONE IN ECONOMIA

1. - L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

ART. 37

AZIENDA SPECIALE

1. - Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. - L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, quest'ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.
3. - Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal consiglio comunale fuori dal proprio seno, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.

ART. 38

ISTITUZIONI

1. - Il consiglio comunale per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, può costituire istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e della attività della istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario da quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. - Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo della istituzione.
3. - Gli organi della istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

ART. 39

NOMINA E REVOCA

1. - Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal consiglio comunale, nei termini di legge, sulla base di un documento, corredato dai curricula dei candidati, che indica il programma e gli obiettivi da raggiungere.
2. - Il documento proposto, sottoscritto da almeno 1/5 dei consiglieri assegnati, deve essere presentato al segretario del Comune almeno 5 giorni prima dell'adunanza.
3. - Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su proposta motivata del sindaco, o di 1/5 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
4. - Ai suddetti amministratori incombe l'obbligo previsto della denuncia del patrimonio all'inizio ed allo scadere del mandato.

ART. 40

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. - Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni, la comunità montana e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

TITOLO IV CONTROLLO INTERNO

ART. 41

PRINCIPI E CRITERI

1. - Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi e obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. - L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo alla organizzazione ed alla gestione dei servizi. E' altresì facoltà del consigliere comunale ispezionare la contabilità comunale ogni qualvolta ne faccia richiesta al segretario comunale.

3. - Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente statuto.

4. - Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

ART. 42

REVISORE DEL CONTO

1. - Il revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.

2. - Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

3. - Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 43

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

1. - Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO I

FORME COLLABORATIVE

ART. 44

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

1. - L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

ART. 45

CONVENZIONI

1. - Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. - Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

ART. 46

CONSORZI

1. - Il consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale nel settore estrattivo, vista la consistenza del sottosuolo locale costituita da peperino, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2. - La convenzione oltre al contenuto prescritto dall'art. 46 c. 2, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. - Il consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

4. - Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

ART. 47

UNIONE DI COMUNI

1. - In attuazione del principio di cui al precedente art. 45 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistono le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unione di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

ART. 48

ACCORDI DI PROGRAMMA

1. - Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. - L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attuazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra i coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. - Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione del consiglio comunale e con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 49

PARTECIPAZIONE

1. - Il comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne in buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. - Per gli stessi fini, il comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. - Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione degli atti.

4. - L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

ART. 50

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

1. - I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. - La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. - Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. - Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione e responsabile del procedimento.

5. - Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminazione degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicazione e informazione.

6. - Gli aventi diritto, entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. - Il responsabile dell'istruttoria, entro 30 (trenta) giorni della ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. - Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella permessa dell'atto e può essere proceduto da contraddittorio orale.

9. - Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 (trenta) giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. - I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. - La giunta potrà concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

ART. 51

ISTANZE

1. - I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. - La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

3. - Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

ART. 52

PETIZIONI

1. - Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. - Il regolamento di cui all'art. 51 c. 3 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione dell'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. - La petizione è esaminata dall'organo competente entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione.

4. - Se il termine previsto al comma 3 non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio.

5. - La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

ART. 53

PROPOSTE

1. - N. 100 (cento) cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro 30 (trenta) giorni successivi all'organo competente, corredate del parere del responsabile dei servizi interessati e dal segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. - L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della proposta.

3. - Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

ART. 54

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. - La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento.

2. - La partecipazione dei cittadini attraverso le loro libere associazioni assume rilevanza in relazione alla loro effettiva rappresentatività di interessi generali o diffusi ed alla loro organizzazione,

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

che deve presentare una adeguata consistenza per poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune.

ART. 55

DEFINIZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. - Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti delle arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni di volontariato; le associazioni di protezione di portatori di handicaps; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate al precedente comma.

2. - Una apposita Commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni ed organizzazioni che ne fanno richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo statuto e dal regolamento. In uno degli albi sono registrate le associazioni che hanno prevalenti finalità relative alla cultura, all'istruzione, allo sport ed alla qualità della vita.

ART. 56

LE CONSULTE

1. - Sono istituite la Consulta dell'economia, del lavoro e delle attività sociali e la Consulta della cultura, dello sport e della qualità della vita; organismi attraverso i quali il Comune valorizza e promuove la partecipazione all'amministrazione delle libere associazioni ed organismi dei cittadini, attraverso attività propositiva e di consultazione. Le due Consulte esercitano le loro funzioni consultive nei confronti del Consiglio comunale e degli altri organi elettivi.

2. - Le due Consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni ed organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento comunale per la partecipazione popolare, che fissa il numero dei componenti di ognuna. Ciascuna consulta elegge il proprio Presidente e può nominare dei coordinatori per sezioni di attività.

3. - Gli amministratori del Comune, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti enti ed organismi non possono far parte delle Consulte di cui al primo comma.

ART. 57

L'ATTIVITA' DI PARTECIPAZIONE DELLE CONSULTE

1. - Le Consulte collaborano con le Commissioni consiliare permanenti alle cui riunioni partecipano, per invito o su loro richiesta, con la sezione preposta al settore di attività della Commissione.

2. - Le Consulte presentano al Sindaco proposte, istanze, petizioni, da questo trasmesse alla Commissione consiliare competente per l'istruttoria preliminare ed alla Giunta comunale per conoscenza. La Commissione, con la partecipazione del Sindaco e l'Assessore interessato, decide circa l'ammissibilità della proposta all'ulteriore esame del Consiglio e della Giunta. Se la decisione è negativa, essa viene comunicata, con adeguate motivazioni, alla Consulta proponente, entro venti giorni dalla data di presentazione. Se la decisione è positiva viene trasmessa al Consiglio o alla Giunta, secondo le competenze, i quali provvedono a dare esito a quanto proposto o richiesto od a fare conoscere, in caso di diniego, le motivazioni. La decisione è adottata nella prima riunione successiva

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

all'inizio della pratica da parte della Commissione consiliare e, comunale, entro trenta giorni dallo stesso.

3. - Le Consulte sono previamente e congiuntamente interpellate dal Consiglio, a mezzo del Sindaco e con l'intervento della Commissione consiliare competente e della Giunta comunale, all'atto dell'impostazione dei bilanci annuali, del programma degli investimenti, del piano regolare generale e dei piani di attuazione dello stesso d'iniziativa pubblica o privata e sul rendiconto dell'esercizio.

4. - Il Sindaco, su invito della Commissione consiliare o della Giunta comunale, richiede il parere della Consulta competente almeno 25 giorni prima della presentazione al Consiglio di atti fondamentali che incidono in misura rilevante sugli interessi e sulle condizioni dei cittadini.

5. - Le Consulte esprimono i pareri loro richiesti con una relazione illustrativa delle motivazioni, entro 15 giorni dalla data nella quale perviene loro l'atto del Sindaco.

ART. 58

INFORMAZIONE E STRUTTURE A DISPOSIZIONE DELLE CONSULTE

1. - La Giunta comunale assicura alle Consulte l'invio di informazioni, atti ad efficacia generale, insieme a copia del presente statuto, dei regolamenti e degli altri documenti utili per attivare la loro partecipazione propositiva all'amministrazione del Comune.

2. - La Giunta assicura alle due Consulte i locali, i mezzi strumentali ed il personale necessario per l'esercizio della loro attività.

CAPO III

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI E DIRITTI DI ACCESSO

ART. 59

LA CONSULTAZIONE DEI CITTADINI

1. - Il consiglio comunale per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto o rilevante interesse.

2. - La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro i termini nello stesso indicati.

3. - La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale comunica al consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. - Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

ART. 60

DIRITTO DI ACCESSO

1. - Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

2. - Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. - Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

ART. 61

DIRITTO DI INFORMAZIONE

1. - Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.

2. - L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.

3. - L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. - La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. - Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della L. 07.08.90 n. 241.

CAPO IV

REFERENDUM

ART. 62

REFERENDUM

1. - Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. - Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.

3. - Soggetti promotori del referendum possono essere:

- a) il 20% (venti per cento) del corpo elettorale;
- b) il consiglio comunale.

4. - Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

ART. 63

EFFETTI DI REFERENDUM

1. - Entro 60 (sessanta) giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.

2. - Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 64

STATUTO

1. - Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. - E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 300 cittadini per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. - Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

ART. 65

REGOLAMENTI

1. - Il Comune emana regolamenti:

a) nelle materie demandate dalla legge o dallo statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. - Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. - Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. - L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 del presente statuto.

5. - Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. - I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 (quindici) giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 66

ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE.

1. - Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenute nella Costituzione, nella L. 8.6.90 n. 142, ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro 120 (centoventi) giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

ART. 67

ORDINANZE

1. - Il Sindaco emana ordinanze di carattere ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. - Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.

COMUNE DI VITORCHIANO

STATUTO

3. - Le ordinanze di cui al c.1 devono essere pubblicate per 15 (quindici) giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

4. - Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al c. 2 dell'art. 38 della L. 8.9.90 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

5. - In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.

6. - Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

ART. 68

NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. - Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. - Il consiglio comunale approva entro 18 (diciotto) mesi i regolamenti previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.